

CIII.

TORNATA DEL 17 MARZO 1862.

L'PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Installazione di un Segretario provvisorio — Sunto di petizione — Omaggi — Lettura e sviluppo di una proposta di legge fatta dal Senatore De Gori — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Presa in considerazione della mentovata proposta — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro — Approvazione dei § 2 al § 4 dell'art. 99 — Emendamento del Senatore Audiffredi al § 5 del detto articolo, combattuto dal Senatore Arnulfo (Relttore) e dal Regio Commissario Duchoqué — Nuove osservazioni del Senatore Audiffredi — Reiezione dell'emendamento Audiffredi — Approvazione del § 5 e successivi dell'art. 99 e dell'art. 100 — Aggiunta all'art. 101 del Regio Commissario — Soppressione degli alinea 1 e 2 del detto articolo proposta dal Senatore Chirsi, combattuta dal Regio Commissario — Proposta del Senatore Arnulfo al riguardo, accettata dal Senatore Chiesi — Parole del Senatore Pinelli — Approvazione dell'art. 101 coll'aggiunta, e colle modificazioni proposte dal Regio Commissario e dal Senatore Arnulfo — Adozione degli articoli 102 al 105 coll'aggiunta a quest'ultimo proposta dal Senatore Arnulfo e degli articoli 106 al 109 — Aggiunte ed emendamenti all'art. 110 proposte dal Regio Commissario d'accordo coll'ufficio centrale — Spiegazioni richieste dal Senatore Martinengo, fornite dal Regio Commissario — Approvazione dell'art. 110 colle aggiunte del Regio Commissario e dell'intero art. 98 lasciato in sospeso — Incidente sulla votazione dell'intero progetto — Parlano sul medesimo i Senatori Di Pollone, Nigra, Benvicinia, Roncalli Francesco — Votazione del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro delle finanze ed il R. Commissario Duchoqué.

Presidente. Mancando l'assistenza di uno dei segretari del Senato per formare il numero di due richiesto dal Regolamento, prego perciò a termini dello stesso il signor Senatore Sanvitale, di aver la bontà di far provvisoriamente le veci del signor Senatore, segretario, Cibrario, che scrisse di essere impedito.

Prego ora il signor Senatore D'Adda di dar lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Il Senatore, **Segretario, D'Adda** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Presidente. Prego ora il Senatore San Vitale di leggere il sunto delle petizioni ultimamente giunte al Senato.

Il Senatore **San Vitale**, Segretario provvisorio, dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3068. Sacheri Casimiro, notaio esercente al Villar S. Costanzo (Cuneo), si rivolge al Senato onde ottenere

che nello schema di legge sul cumulo degli impieghi e stipendi sia dichiarata incompatibile la carica di segretario di giudicatura con l'esercizio del notariato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il Prefetto della provincia di Girgenti degli *Atti a stampa* di quel Consiglio provinciale;

2. Il signor Henry Grimala Lubanski rappresentante l'Associazione emancipatrice d'Italia, d'un suo scritto intitolato: *La vérité sur les lettres de M. J. Proudhon.*

LETTURA, SVILUPPO
E PRESA IN CONSIDERAZIONE
DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL SENATORE DE GORI.

Presidente. Il Senato avendo ammesso in adunanza privata la lettura d'un progetto di legge iniziato dal signor Senatore De Gori, io darò primieramente la parola allo stesso, onde possa esporre e sviluppare il suo progetto, e quindi si passerà alla votazione sulla presa in considerazione.

L'art. 71 del Regolamento dice che « letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza,

il Senato delibera senza discussione se la proposta debba esser presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori. »

Ciò premesso la parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Il progetto di legge, del quale dopo qualche esitanza, ho creduto dover prendere la parlamentare iniziativa, è relativo ad una massa di beni dell'estensione di oltre 6.000 ettari, e del valore che approssimativamente reputo fra i 14 ed i 16 milioni, ed ha il duplice scopo del vantaggio delle finanze dello Stato e della prosperità economica delle province alla quale si riferisce.

In conseguenza i singoli articoli, che compongono il progetto, sono interamente connessi con le condizioni agricole ed industriali delle province stesse.

Ove il Senato si degni di prenderlo in considerazione un'apposita relazione darà, col maggior sviluppo possibile, ragione di tutti i motivi della legge, e se il Senato poi lo crede, io mi dichiaro pronto a dare fin da questo momento esteso sviluppo ai motivi stessi ed alle formole che sono state adottate.

Siccome però non vorrei dall'un canto abusare della pazienza e della indulgenza del Senato, trattenendolo troppo a lungo sopra un soggetto d'interesse meramente locale, e dall'altro apprezzo abbastanza quanto sia prezioso il tempo del Senato, in specie pendente la discussione di una legge di cui si grande rilievo quale si è quella del registro che si agita ormai da quasi una settimana, così quando il Senato non credesse altrimenti, io mi riferirei alla relazione, dalla quale il mio progetto sarebbe accompagnato.

Presidente. Pregherò ora il Senatore De Gori a dare lettura del testo del suo progetto; in seguito se qualcuno dei signori Senatori crederà di domandare qualche maggiore sviluppo ne farà l'eccitamento, senza per altro venire a discussione, non essendo ammessa: in fine poi io metterò ai voti la presa in considerazione a termini del citato articolo del nostro regolamento.

Senatore De Gori. Darò lettura del progetto di legge da me proposto, e stato a termini del regolamento già deposto sul banco della presidenza.

Art. 1.

Il Ministro delle finanze alienerà progressivamente i beni dello Stato in Val di Chiana, compresi nelle province di Siena e di Arezzo, in lotti non minori di ettari cento, nè maggiori di ettari duecento ciascuno.

Art. 2.

La divisione e la stima di ciascuno dei lotti sarà preventivamente eseguita e pubblicata a cura del Ministro delle Finanze.

Art. 3.

Ciascun lotto sarà aggiudicato al seguito di un concorso ad offerte segrete colle norme stabilite da un regolamento.

Art. 4.

Il compratore dovrà pagare allo Stato il quattro per cento ed anno sul prezzo di acquisto, a titolo d'interesse, e il due per cento ed anno, a titolo di ammortizzazione, per il periodo di anni ventidue.

Art. 5.

Sarà in facoltà del compratore l'affrancare in tutto o in parte il prezzo di acquisto colla consegna di altrettanta rendita dello Stato.

Art. 6.

Le offerte che comprendessero più lotti, e che venissero accettate, saranno considerate come diverse e separate vendite e compre, e perciò stipulate in altrettanti contratti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero accetta il principio che informa il progetto di legge testè letto dall'onorevole signor Senatore De Gori, cioè che questi importanti beni demaniali siano venduti.

Credo inutile lo esprimere per ora la mia opinione sopra i modi e i limiti con cui questa vendita si effettuerebbe, riserbandomi in momento più opportuno ad esprimerla davanti all'ufficio centrale ed al Senato.

Ma in ordine al principio, ripeto, il Ministero non solo non si oppone alla presa in considerazione, ma è in debito di ringraziare l'onorevole Senatore De Gori di averlo preceduto in questa via.

Senatore De Gori. Debbo ringraziare il signor Ministro dell'amabilità colla quale ha voluto fare buona accoglienza alla mia proposta.

Presidente. A termini dell'art. 71 testè letto, invito il Senato a deliberare senza discussione, se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato.

Chi vuole che questa proposta sia presa in considerazione è pregato di sorgere.

Senatore Roncalli Francesco. Siamo in numero?

Presidente. Credo di sì.

Ripeto; chi intende che questa proposta di legge sia presa in considerazione, si alzi.

(E presa in considerazione)

Prima che si proceda allo squittinio segreto sarà mia cura di verificare il numero dei Senatori.

Del resto è cosa nota che molte volte i signori Senatori, quando non si tratta del voto per squittinio se-

greto, fanno atto di presenza nell'aula, e poi chiamati ad altri uffici vanno nelle altre sale. Finora non si è mai praticato che si facesse una verifica precisa di numero, fuorchè o si trattasse di squittinio segreto oppure uno dei signori Senatori ne facesse istanza speciale.

Proseguirò dunque la norma che si è tenuta, sola norma colla quale si possa in questo, come in ogni altro consesso parlamentare, procedere al disbrigo degli affari.

Prima però che si addivenga allo squittinio segreto, sarà mia cura di far ricercare tutti i signori Senatori che per avventura non sono nell'aula, e se non ci sarà il numero legale si procederà all'appello nominale e si inseriranno i nomi degli assenti nella *Gazzetta Ufficiale*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA TASSA DI REGISTRO.

Presidente. Continuandosi secondo l'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per la tassa di registro, rammento al Senato che nell'adunanza precedente è stato letto l'intero paragrafo 2 dell'articolo 99, ma non si è potuto votare, perchè il Senato non era più in numero. Se non vi è osservazione in contrario io metterò ai voti questo paragrafo 2.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« § 3. — *Tassa proporzionale di una lira per ogni cento.*

« 12. Le sentenze definitive così contraddittorie come contumaciali proferite in qualunque grado di giurisdizione, dalle Corti, Consigli, Tribunali o Giudici di mandamento o pretori in materia civile, commerciale od altra materia contenziosa qualsiasi, non che le sentenze degli arbitri rese esecutorie, e quelle proferite dalle Corti, dai Tribunali o dai Giudici in materia penale allorchè vi è parte civile, quando tali sentenze contengono condanna per somme od oggetti di valore determinato o valutabile, collocazione di somme od altri valori.

« Alle sentenze definitive sono parificate le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili quando si riferiscono a cose valutabili a norma dell'articolo 28.

« In nessun caso, e per nessuna di queste sentenze la tassa proporzionale potrà essere minore della tassa fissa stabilita rispettivamente col precedente articolo per le sentenze delle Corti, dei Consigli, dei Tribunali, dei giudici e degli arbitri.

« Quando la tassa proporzionale sarà stata pagata per una sentenza proferita in contumacia, la percezione della tassa sulla sentenza che potrà sopravvenire in contraddittorio delle parti, avrà luogo solamente sul supplemento di condanna. Lo stesso sarà per le sentenze proferite in grado di appello e per quelle esecutive.

Se non vi è supplemento di condanna la sentenza sarà registrata colla sola tassa fissa che sarà sempre la minor tassa da riscuotersi. »

Ora viene l'alinea che comincia con le parole: *Quando una condanna ecc.* Di questo alinea l'ufficio centrale propone la soppressione. Il signor Commissario Regio vi aderisce?

Commissario Regio. Mi rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. Se non vi è osservazione, terrò il Senato per assenziente alla soppressione.

« *La tassa proporzionale sulle sentenze è dovuta, sebbene il provvedimento giudiziale che ne forma l'oggetto, trovisi concepito nei termini d'una semplice declaratoria di diritto relativa a cosa valutabile che ne induca l'acquisto o la dismissione, e quand'anche non siasi fatta nella causa veruna contestazione od osservazione, eccettuato però il caso contemplato dall'articolo 98 § 1. numero 4 ed eccettuate pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto i rispettivi crediti non abbiano individualmente formato oggetto di contestazione.*

« *Le decisioni della Corte di cassazione vanno esenti dalla tassa proporzionale;*

« 13. Abbandono di merci e d'oggetti assicurati.

« *La tassa è percetta sul valore dell'oggetto abbandonato;*

« 14. Gli atti e contratti d'assicurazione.

« *La tassa è dovuta sul valore del premio, ossia sul montare del prezzo pattuito per l'assicurazione;* »

Qui c'è una trasposizione come il Senato ha avvertito. Il numero 15 si trova trasportato.

« 16. Le dichiarazioni del mandato, ossia la nomina della persona per cui il dichiarante si è reso deliberatario di un'appalto o di un'impresa della natura di quelle indicate al numero precedente, quando la dichiarazione non è pura e semplice, o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto d'appalto o d'impresa, oppure quando la facoltà di farla non è stata riservata nell'atto medesimo. »

Se nessuno domanda la parola porrò ai voti il paragrafo terzo testè letto.

Chi approva il § 3 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

§ 4. — *Tassa proporzionale di lire 2 per ogni 100 lire.*

« 17. Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni e qualunque altro atto, sia civile, sia giudiziale o stragiudiziale traslativo di proprietà o d'usufrutto a titolo oneroso di mobili, di raccolte dell'anno e frutti pendenti, di taglio di boschi cedui od alberi di alto fusto, non che del diritto di escavare o prendere materie da terreni o miniere per un tempo non eccedente i trent'anni.

« Le aggiudicazioni di beni mobili fatte per nuovo incanto a rischio del primo deliberatario, e quelle che

seguono per nuovo incanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo, sono soggette alla stessa tassa, la quale sarà limitata alla parte del prezzo che eccede quello della precedente aggiudicazione, qualora quell'aggiudicazione sia già stata sottoposta a tassa.

« Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di mobili, se esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo, così pure la reaccisione della promessa, od il recesso dalla medesima, soggiace alla tassa del retro-vendita, salvo i casi contemplati dall'articolo 15;

« 18. Le costituzioni di rendite perpetue o vitalizie, e di pensioni a titolo oneroso, e gli affitti di beni mobili fatti per un tempo illimitato;

« 19. Le permutate di beni immobili per loro natura situati nello Stato.

« *La tassa sarà percetta sul valore dei beni ceduti da una parte, quando essa uguagli il valore dei beni ceduti dall'altra parte, e non vi sia alcun conguaglio o maggior valore. In caso di conguaglio o di maggior valore, la tassa sarà corrisposta in ragione del 2 0/0 sui valori immobiliari che si uguagliano, e sarà dovuta la tassa stabilita per la vendita d'immobili sul conguaglio o sul maggior valore.*

« 20. Le dichiarazioni di mandato, ossia la nomina della persona per cui si fece un acquisto per via di deliberamento o di compra-vendita di mobili quando la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice, o non è seguita entro il giorno successivo all'atto di deliberamento o di compra-vendita, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione di mandato non deriva dalla legge, ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di compra-vendita;

« 21. Le concessioni d'immobili a titolo di anticresi;

« 22. Le porzioni di mobili indivisi acquistate per licitazione;

« 23. I conguagli ed i pareggiamenti nelle divisioni dei beni mobili;

« 24. Le indennità pronunciate tanto in materia civile, quanto in quella penale, quando vi è parte civile;

« 25. Le donazioni tra vivi che hanno luogo fra gli sposi nei contratti di matrimonio ed a contemplazione del medesimo, altre donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo tra coniugi, sia che le medesime trasmissioni si operino per successioni *ab intestato* ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità a causa di morte.

(Approvato).

§ 5. — *Tassa proporzionale di L. 4 per ogni cento lire.*

26. Le aggiudicazioni, deliberamenti e rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile giudiziale e stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni immobili o considerati tali.

I deliberamenti per nuovi incanti a rischio del primo deliberatario di beni della stessa natura, e quelli che hanno luogo per reicanto dietro le fatte offerte di aumento di prezzo sono soggetti alla stessa tassa, la quale sarà limitata all'eccedenza del prezzo del precedente deliberamento, se per questo fu già corrisposta la tassa dovuta.

« Sono sottoposte alla tassa medesima le cessioni di diritti di riscatto fatte a titolo oneroso, le concessioni di diritti d'acque o quelle di escavare o prendere materie dai terreni per un tempo eccedente i trent'anni o per un tempo illimitato, non che le concessioni di precario e servitù riguardanti cose immobili quando vi sia corrispettivo.

« Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di immobili, purchè fatta nelle forme dalla legge richieste per la sua efficacia, se esiste consenso delle parti sulla cosa o sul prezzo: così pure la rescissione della promessa od il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retrovendita, salvi i casi contemplati dall'art. 15;

« 27. Gli affitti di immobili a rendite perpetue, quelli a vita, o la cui durata sia illimitata, le costituzioni d'enfiteusi e le concessioni di diritti di superficie.

« 28. La dichiarazione di mandato ossia la nomina della persona per cui si è fatto un acquisto per via di deliberamento o di contratto di compra-vendita di beni immobili se la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto di deliberamento o d'acquisto, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione non emana dalla legge ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di acquisto;

« 29. Le porzioni di beni immobili indivisi acquistate per licitazione;

« 30. I conguagli od i maggiori valori o maggiori assegni negli atti di permuta o di divisione di beni immobili.

« 31. I riscatti di beni immobili esercitati dopo trascorsi i termini stabiliti dalla legge o convenuti nel primitivo contratto di vendita contenente la riserva del riscatto, ovvero trascorsi i termini stati prorogati giudizialmente.

« Soggiacciono alla tassa medesima i riscatti anche esercitati entro i termini suddetti, ma non dal venditore o da' suoi eredi, e quelli eziandio che si escutiscono dietro riserva espressa in atto di permuta.

Senatore **Audiffredi**. Donando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. L'altro giorno parlando su questo progetto di legge mi fu osservato dal signor Presidente che io trascorrevi in un campo troppo vasto, entrando nella discussione generale.

Signori, io non ho l'ambizione di fare discorsi accademici, intendo bensì di tenermi nel terreno dei fatti, perchè credo necessario che un esame d'apprezzazione sia fatto su questo progetto di legge.

Esso sarà rimandato alla Camera dei Deputati ed io credo che si terrà in qualche considerazione quanto si sarà detto in rapporto al medesimo in questo ramo del Parlamento.

Io dissi che le questioni finanziarie concernono più specialmente la Camera dei Deputati, ma ch'era pur necessario che il Senato non si spogliasse interamente di quella sorveglianza generale che abbraccia il sistema finanziario.

Voi vedete, o Signori, che col mezzo di questo progetto tutte le trasmissioni di proprietà siano gravate di un'imposta del 4 per 0/0, che è quanto dire ad un di presso che si domanda ai possidenti un anno di rendita. Ad ogni trasmissione di proprietà si intromette il fisco dicendo: voi volete vendere, dovete pagare la tassa. Non sarebbe meglio che le imposte all'agricoltura fossero dirette? Esse sarebbero più equamente ripartite. Queste imposte indirette così gravi hanno il grandissimo inconveniente di incagliare la libera mutazione delle proprietà; e sapete qual è la conseguenza di quest'arenamento di trasmissione delle proprietà? È quello di allentare il perfezionamento dell'agricoltura.

Non credete che siano i vecchi possidenti quelli che migliorano il suolo, sono i nuovi possidenti che studiano i perfezionamenti agricoli di cui sono capaci le possessioni acquistate.

Io credo fermamente che ogni ostacolo che si frapponga alla libera trasmissione delle proprietà sia nocivo al progresso dell'agricoltura. Io penso che questa tassa sia troppo grave; epperò è mia intenzione di proporre un emendamento, cioè che invece del 4 per 0/0 essa sia ridotta a 3 per 0/0; piuttosto accetterei un'imposta sulle trasmissioni delle proprietà anche in linea diretta anziché gravare l'agricoltura di quest'imposta.

Che cosa abbiamo fatto da alcuni anni in qua? Abbiamo tenuto una linea economica progressivamente gravosa alle proprietà stabili. E che cosa si è fatto in un altro senso? Abbiamo cercato di disgravare e di procurare anzi i maggiori favori della legge alla proprietà mobile.

Ma riflettete, o Signori, che ora la proprietà mobiliare ha preso uno sviluppo grandissimo da eguagliare in molti paesi come in Inghilterra, nel Belgio, nell'Olanda il valore della proprietà stabile; quindi questo genere di proprietà meriterebbe di essere gravato di egual proporzione d'imposta.

Voi mi direte che è facile colpire la proprietà stabile e che è molto difficile di colpire la mobile. Questo è vero. Ma ben si può colpire la proprietà mobiliare col mezzo dell'imposta indiretta che gravita sulla ricchezza generale. È mio avviso che non si possa a lungo andare avanti col sistema presente; nè credo che la proprietà stabile possa sopportare da sola la maggior parte degli aggravamenti finanziari; essa è solidaria in certo modo del debito nazionale, questo lo ammetto, ma tale

solidarietà dovrebbe essere compartita sulla proprietà mobiliare.

Io pregherò adunque i signori Ministri, così ben intenzionati per la buona amministrazione finanziaria, che si adoperino a sollevare, per quanto è possibile, la proprietà stabile dai maggiori aggravamenti che ha sopportato fino ad ora.

Non è che io ricusi l'accrescimento delle imposte, ne riconosco anzi la necessità, ma da imposta ad imposta il finanziario esperto deve scegliere la più equitativa, quella che non distrugge la sorgente di nuove imposte.

Se il paese si arricchirà, se l'Italia diventerà una Nazione ricca e potente potrà sopportare gravi imposte, come le sopportano altre Nazioni. È noto quanto le imposte siano gravi in Inghilterra, ma relativamente alla ricchezza di quel paese riescono più lievi.

Abbiamo bisogno di favorire la produzione della ricchezza, e questa per l'Italia riesce specialmente nell'agricoltura.

Noi non dobbiamo neanche disperare dell'industria manifatturiera che abbiamo egualmente colpita coll'eccessiva e subitanea diminuzione dei diritti doganali, che hanno provocato la cessazione di molti stabilimenti industriali.

Raccomando queste considerazioni specialmente ai nuovi Deputati che entrano a far parte del Parlamento italiano. È utile che essi stendano lo sguardo sulle condizioni finanziarie nostre; già lo aveva detto prima di me l'onorevole Senatore Farina che la proprietà stabile è deteriorata del 30 0/0 del suo valore se non del 50 0/0.

Si tratterebbe ora di arrestare questa falsa tendenza che è rovinosa all'industria e all'agricoltura.

Nella passata sessione abbiamo gravato anche l'industria dei cotone di una forte diminuzione dei diritti doganali che erano pur vantaggiosi all'erario. Ebbene adesso i proprietari di cotone si lagnano fortemente.

È pur giusto che all'industria nazionale rivolgiamo le nostre cure, perchè gli industriali non sono in posizione migliore degli agricoltori; ma se noi dimenticheremo la sorgente della ricchezza noi pregiudicheremo il nostro avvenire; perderemo quella fiducia, quel credito che finora ci ha sostenuto. Voi sapete, o Signori, quante volte abbiamo ricorso al credito dal 1848 in qua; ogni anno siamo andati avanti con prestiti, e non è con questi mezzi che si mantiene la riputazione delle nostre finanze. Forse avremo bisogno di un altro prestito; i finanziari danno orecchio alla nostra posizione; e se essi vedono che il nostro sistema finanziario non sia stabilito ci faranno sottostare a più gravi condizioni. A sollievo dell'agricoltura io proporrei l'emendamento che ho accennato testè, cioè che la tassa proporzionale ch'è del 4 per 0/0 sia ridotta al 3. Domando se l'ufficio centrale sia disposto ad accettare questa modificazione.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola,

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Non è intendimento dell'ufficio centrale di seguire l'onorevole preopinante nell'esame del sistema di nuove e diverse imposte; noi facciamo una legge coordinata al sistema esistente, e sarebbe inopportuno che io trattessi il Senato sui diversi sistemi che si possono proporre più o meno in armonia con quelli vigenti generalmente in Europa. Dovendo tuttavia rispondere allo speciale eccitamento che si fece all'ufficio centrale, se sia disposto cioè ad aderire alla proposta di ridurre dal 4 al 3 per 0/10 il diritto di trasmissione di proprietà, l'ufficio centrale suo malgrado è costretto di dichiarare che non può aderire ad una simile proposta.

L'ufficio centrale nell'aver aderito a che la tassa sia del 4 per 0/10, fece le opportune considerazioni sulle conseguenze che possano derivare da simile tassa; e frutto di tali considerazioni, avuto riguardo alle circostanze finanziarie in cui ci troviamo, fu di riconoscere la necessità di ammettere la quota di tassa che discutiamo, cioè del 4 per 0/10.

Il più od il meno, la maggior o minor gravezza di una tassa non è sempre la conseguenza di principii assoluti od astratti, ma è per lo più la conseguenza di bisogni attuali, più o meno grandi, i quali richiedono maggiori o minori sacrifici.

I grandi bisogni delle finanze nel tempo che corre sono noti a noi tutti, ed all'onorevole preopinante; quindi ogni discussione in astratto sulla misura dell'imposta non può trovar luogo opportuno a fronte della necessità.

Tuttavia l'ufficio centrale ebbe a considerare che se si ha riguardo alla tassa di trasmissione di proprietà ora vigente nelle antiche province, quella ora proposta reca la diminuzione dell'uno per 0/10, il che è tuttavia qualche cosa: poichè non solo non s'augmenta ma si diminuisce quel che adesso si paga. È un disgravio. Se si considerano poi le tasse d'uguale natura che si pagano in altri luoghi, per esempio in Francia, vi è una differenza essenziale in più, in quanto che ivi le tasse di trasmissione della proprietà immobiliare accresciuta dei due decimi di guerra è del 6 per 0/10. Siccome noi non crediamo che le condizioni agricole della Francia che da sì lungo tempo sopporta una tassa della metà maggiore di quella che ora da noi si vuole imporre, sieno talmente cattive che possano ispirare dei gravi timori che il solo 4 per 0/10 possa essere di grave pregiudizio all'agricoltura nostra, l'ufficio centrale crede che, avuto ad ogni cosa gli opportuni riguardi, ed essenzialmente avuto riguardo alle gravi circostanze attuali, la tassa del 4 per 0/10 possa dal Senato accettarsi, salvo a modificarla in tempi migliori.

Presidente. Se il Senatore Audiffredi persiste nel suo emendamento prego di mandarlo in scritto al banco della Presidenza, onde possa interrogare il Senato se intende appoggiarlo.

Senatore **Audiffredi.** Io confesso e riconosco l'alta

influenza che esercita l'ufficio centrale nella discussione di questa legge; ho veduto che tutte le sue proposte sono state adottate, e non ho grande fiducia, che quest' emendamento possa essere ammesso. Ciò non di meno credo opportuno di contrapporre ancora alcune osservazioni.

Il Relatore dell'ufficio centrale ci disse egli stesso avanti ieri che molte sono le contravvenzioni alle tasse di registrazione.

Infatti, per violare la legge usano le parti interessate di pagare un acconto prima di stipulare il contratto.

I notai certamente non si fanno scrupolo di favorire queste contravvenzioni; le tasse eccessive hanno questi inconvenienti in certo modo di legittimar la frode; sarebbe un mezzo di risparmiare quello di mitigare le tasse.

Nell'interesse generale della proprietà poche considerazioni avrei ancora ad aggiungere.

Speriamo che l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio voglia procurare alla proprietà stabile il beneficio del *credito agrario*, perocchè senza di questa istituzione la proprietà stabile non avrebbe mezzo di sdebitarsi dei crediti ipotecari che l'opprimono da alcuni anni per effetto di tanti infortuni accidentali. Nei paesi di provincia l'interesse del denaro raggiunge il 7 e l'8 per cento; e se non vi fosse un'istituzione d'ammortizzazione a rate annuali di questi debiti, molte proprietà dovrebbero essere vendute dietro istanze giudiziali dei creditori.

Voi sapete quanto sia reso scarso da alcuni anni il numerario nei paesi di provincia: pochissimi imprestano su ipoteca.

Nell'interesse dell'agricoltura domando quanto è già stato chiesto dall'onorevole Senatore Martinengo, vale a dire la equiparazione delle imposte.

In alcuni luoghi si paga il 30 della rendita netta della proprietà, in altri soltanto il 3 per 0/10; questa differenza è enorme.

Vi è il progetto del catasto stabile: ma credo, che questo non sia più eseguibile su vasta scala: del resto una gran parte dell'Italia lo possiede. Si potrebbe tuttavia sempre addivenire allo stabilimento delle imposte su un sistema d'allibramento provvisorio. Spero che questa gravissima questione sarà seriamente maturata dall'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Spero ancora, che verrà essenzialmente semplificato il sistema ipotecario, in guisa che non vi siano più tanti vincoli da decifrare nella trasmissione della proprietà. Sono questi vincoli che rendono così difficili le mutazioni di proprietà oltre gli aggravii naturali delle ipoteche.

I timori degli acquirenti deteriorano immensamente le condizioni della proprietà stabile in confronto della proprietà mobiliare.

Un'altra considerazione farei ancora.

Voi sapete, o Signori, che abbiamo accordato la li-

bertà dell'imposta ai Comuni, la quale in molti luoghi già eguaglia l'imposta regia. Noi vediamo che senza controllo, essi stanziavano spese poco necessarie. In pochi anni già si sono triplicate le spese comunali e provinciali in Piemonte ove le libertà comunali sono attuate da qualche tempo.

Io dirò dunque che porre un freno alla libertà d'imposta tassata dai Comuni, sia necessario nell'interesse dei contribuenti.

Molte altre cose avrei ancora ad aggiungere, ma le tralascio per amor di brevità e per non tediare il Senato in questa già prolungata discussione; mi pare perciò che si potrebbe adottare che alla tassa proporzionale di lire 4 per cento si sostituisse la tassa del 3 per ogni cento lire nei diversi articoli di questo paragrafo.

Presidente. Abbia la bontà di formulare la sua proposta e sottoscriverla perchè così vuole il nostro regolamento.

(Il Senatore Audiffredi trasmette l'emendamento scritto al banco della presidenza).

Presidente. L'emendamento consiste in ciò che la tassa proporzionale di L. 4 sia ridotta a L. 3 per ogni cento lire.

Domanderò al Senato se è appoggiato.

(Appoggiato).

La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. È tanta l'autorità, ed io lo so, dell'ufficio centrale (*ilarià*) per determinare i vostri voti, che io spenderò ben poche parole in replica a quelle dette dall'onorevole Senatore Audiffredi a motivo ed in appoggio della sua proposta.

Il punto vero della questione si è, se possa essere diminuita la tassa per le traslazioni a titolo corrispettivo aumentando qualche altro articolo di tassa della presente legge; articolo che egli avrebbe indicato nella trasmissione per linea retta. Io non credo che questa sostituzione possa farsi, perchè la tassa proporzionale sulla trasmissione in linea retta è un argomento così delicato per la più parte delle province del Regno, che io credo che il legislatore debba tenersi alla misura cui si tiene il progetto ministeriale. Dunque per me non vi sarebbe modo di sostituzione e la diminuzione che si farebbe, sarebbe tutta a carico del Tesoro.

Crede l'onorevole Senatore Audiffredi che la ricchezza fondiaria sia aggravata: non lo nego e avrei desiderio quanto egli lo ha, che oggi si potesse sgravare: ma tutti conosciamo le condizioni delle finanze. Da altra parte che al deprezzamento della ricchezza fondiaria cui alludeva l'onorevole Senatore abbia concorso sensibilmente la gravità delle tasse indirette, non ne vado abbastanza d'accordo. Ragioni di ben altro ordine hanno potuto condurre a quel risultato. E ciò posto, non ho bisogno di dire, che le tasse indirette si proporzionano al diminuito valore e non si pagano invariabilmente come quelle tra le dirette, che si impongono per ripartizione e non per quotità. Quanto al suggerimento di più gravare la ricchezza mobile, non dubiti l'onorevole

preopinante che pur troppo anche la ricchezza mobile, non sarà risparmiata, se non che non può sfuggire ad alcuno che quella ricchezza è una materia imponibile, che vuol essere trattata con cura speciale, ed il volerla tassare al di sopra di una certa misura oltre a non portare vantaggio proporzionato alle finanze recherebbe tale inceppamento ed alterazione al movimento economico di tutta la ricchezza nazionale che se ne risentirebbe per prima la stessa ricchezza fondiaria.

Il desiderio che ha pure esternato l'onorevole Senatore per una pronta perequazione dell'imposta fondiaria è giustissimo. Il Governo tien dietro col maggior studio a questo gravissimo argomento, nè io ho bisogno di dire quante difficoltà si incontrino nella imperfezione dei catasti per stabilire, come si cerca, un rapporto comune sul quale possa basarsi una ragionevole perequazione.

Se in tutte le province del Regno si fossero da molti anni diligentemente raccolti come si è fatto in alcune e specialmente nella Toscana, i valori che hanno servito di base a tutte le contrattazioni Comune per Comune, avremmo potuto in pochi giorni risolvere il difficile problema; ma meno la Toscana, dove, come diceva, si sono diligentemente raccolti i prezzi delle contrattazioni da 20 anni a questa parte ed alcuna parte delle Romagne dove qualche cosa di ciò si è fatto; in tutte le altre province manca ogni maniera di tali sussidii.

Pure credo bene annunziarvi che il Governo da qualche tempo è in via di raccogliere tutti gli elementi per stabilire questo rapporto comune fra i diversi catasti, e la Commissione, di cui alcuni onorevoli Senatori fanno parte, con assiduità ed alacrità continua il suo lavoro.

Arcennava l'onorevole Senatore Audiffredi anco alla convenienza che la ricchezza fondiaria non si esponesse troppo facilmente agli effetti di una grande libertà nella amministrazione dei Comuni.

Vi contenterete, o Signori, che io non entri in questo campo, che è troppo lontano dalla presente discussione, come pure lo è ogni desiderabile perfezionamento nella legislazione civile, come sarebbe il sistema ipotecario a cui pure alludeva.

L'ultimo punto toccato dall'onorevole Senatore preopinante, fu quello dei danni, se ho bene inteso, che si portano alla proprietà fondiaria per l'applicazione dei principii di libertà economica, che oggi prevalgono.

Anche questo è un argomento che troppo si dilunga dal subbietto attuale; ma si contenti l'onorevole Senatore Audiffredi che io dica di non poter dividere la sua opinione in questo proposito, e di non poter ritenere che i principii di libertà economica possano nuocere alla proprietà fondiaria.

Chechè possa essere degli effetti subitanei dell'applicazione di quei principii nei luoghi dove avessero prevalso i principii opposti, e dove quell'applicazione dovesse mai in circostanze date farsi gradualmente,

sarà sempre vero che come in definitivo dall'applicazione di quei principii ne guadagna grandemente l'universale, così non può non guadagnarne la stessa proprietà fondiaria. E come non deve esser così, quando insomma la libertà economica non è altro che il rispetto di ogni proprietà? Ma non avendo ragione di dilungarmi in prove di proposizioni che non tengono strettamente alla questione, concludo che voglia il Senato accettando la proposta del suo autorevole ufficio centrale mantenere il progetto ministeriale quanto alla misura della tassa per le alienazioni a titolo correpettivo.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. Risponderò poche parole a quanto disse l'onorevole Commissario Regio.

Egli accennava la difficoltà di constatare il valore della proprietà fondiaria, perchè, dice egli, in gran parte d'Italia non si è, come nella Toscana, tenuto conto del valore medio delle trasmissioni delle proprietà stabili.

Ma voi sapete, o Signori, che tutte le trasmissioni di proprietà si fanno per atti pubblici, quindi riesce facilissimo al Governo di ottenere questi dati.

Lo stesso progetto di legge vi somministra il mezzo di riconoscere il valore generale delle proprietà stabili.

Di modo che credo che questo non sia un ostacolo grave a quella equiparazione d'imposta prediale che noi abbiamo gran bisogno che sia generalizzata in Italia, e al più presto possibile, postochè è detto nello Statuto che ognuno deve pagare in proporzione dei propri averi.

Ma Dio sa se in ciò lo Statuto abbia una menoma parte di applicazione.

Il maggior danno dell'imposta è quello di essere ingiustamente ripartita.

Teneva l'onorevole Commissario Regio che le imposte sulla proprietà mobiliare venissero a danno della proprietà stabile.

Io penso che forse non mai sia stato accennato a questo pericolo.

Noi sappiamo quali sieno le franchigie della proprietà mobiliare; essa sfugge per sua natura all'imposta, e di più con le nostre leggi le abbiamo accordato l'esenzione dai diritti di successione; noi sappiamo, per esempio, che adesso quando un testatore vuol violare la legge sul diritto di successione, si provvede di titoli del Debito Pubblico dello Stato; e che cosa fa? *Dà brevi manu* al suo legatario quel maggior capitale che egli crede.

Così è anche violato il principio radicale della legge di successione; sappiamo che alcuni hanno fatto grave torto alle loro famiglie trasnettendo al primogenito una parte maggiore della metà del loro patrimonio mediante la trasmissione gratuita di titoli del Debito Pubblico. Questi danni in certo modo sono irreparabili. Così ripeto resta pure fraudato il diritto di successione.

Accennò l'onorevole Commissario Regio che io fossi contrario all'applicazione di larghi principii economici.

Io non sono alieno mai dall'applicazione di larghi principii economici, ma mi sia permesso di dire che in questa applicazione di larghi principii economici, noi siamo andati un poco alla sbadata.

I principii economici sono più o meno teorici o pratici.

Io temo gli economisti teorici quanto temerei, per servirvi d'un esempio, se fossi ammalato, un dotto medico arrivato allora allora dall'Università (*italità*). Non mi tranquillerebbe il sapere che questo dottore abbia riportato una splendida laurea. Non sarei tranquillato per la mia esistenza.

Più o meno in fatto di teorie credo che anche nell'economia pubblica si sia molto abusato a estender l'applicazione dei principii, i quali sono relativi sempre al grado di avanzamento della civiltà della Nazione. Si è voluto aspirare alla verità assoluta e generalizzare tanto l'applicazione di quei principii da renderli pericolosi nella loro applicazione, come farebbe il medico teorico uscito dall'università, che difetta d'esperienza pratica.

La difficoltà è sempre di applicare la legge giusta le circostanze per cui si richiedono cognizioni speciali non comuni.

Quello che è certo si è che noi non abbiamo avvantaggiato la produzione della ricchezza, e se non l'abbiamo avvantaggiata, io domando se abbiamo fatto giusta applicazione dei principii economici. L'alto interesse del denaro serve egualmente a provare che la ricchezza generale non fu avvantaggiata.

Io spero che l'Italia si rileverà da questo abbassamento, che la produzione agraria si accrescerà col tempo, e che la produzione industriale potrà far concorrenza anche alle industrie straniere; ma anche la produzione industriale ha bisogno di incoraggiamento, lo dico francamente.

Se noi teniamo che l'industriale si procacci co' suoi guadagni il mezzo di accrescere la propria industria, persuadetevi che non avremo mai industrie.

Quale è stato il timor nostro? che gli industriali guadagnassero: ma gli Inglesi hanno avuto mai questo timore? I Francesi l'hanno avuto?

No, perchè sanno benissimo che senza ingenti capitali l'industria non può progredire.

Questa importazione di capitali non può venire alle industrie, ma bisogna che sia guadagnata dall'industriale.

Cosicchè io credo di dovere appuntare un poco l'applicazione teorica che si è fatta dei principii economici, dai quali forse nacque il maggior danno che venne alla proprietà stabile e all'industria.

Credo che queste considerazioni sommarie saranno apprezzate in quest'assemblea, che se noi non miglioriamo essenzialmente la condizione economica pregiudicheremo non meno la forza politica della Nazione.

Già voi vedete quanto sono deprezzati i valori dei titoli del debito dello Stato. Voi vedete il deprezza-

mento progressivo della proprietà stabile, come questi principii e questi interessi siano solidali gli uni degli altri; spero adunque siano degni dell'attenzione dei nostri Ministri.

Per distinguere qual sia l'importanza dell'industria agricola relativamente al ben essere generale della popolazione, basta osservare l'arenamento commerciale che avviene nelle annate di scarsi raccolti di prodotti agricoli; ne soffrono le diverse classi commercianti, e cresce in grande proporzione l'emigrazione degli operai di campagna a cercare lavoro fuori di paese.

L'industria agricola è infatti la grande base della circolazione monetaria che provvede ai bisogni generali della società.

Favorite l'industria agricola, togliete gli ostacoli al suo progresso, essa darà alimento a tutte le arti, a tutte le industrie, essa favorirà l'agiatezza comune che è base della forza politica della Nazione.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metterò ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Audiffredi consistente a ridurre a lire 3 per 0/10 la tassa di L. 4 portata al paragrafo 5.

(Non è approvato).

Metto ai voti il paragrafo 5 già letto.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

§ 6. — *Tassa proporzionale di L. 5 per ogni cento lire.*

« 32. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni stabili o mobili che hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii o pronipoti, sia che le medesime si operino per successione ab intestato, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

« 33. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte quando hanno luogo in favore degli istituti che hanno per iscopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, di educarli, istruirli e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere. »

Chi approva il paragrafo 6 voglia alzarsi.

(Approvato).

§ 7. — *Tassa proporzionale di lire 7 per ogni cento lire.*

« 34. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte indicate al precedente n. 32, § 6, quando hanno luogo fra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle. »

(Approvato).

§ 8. — *Tassa proporzionale di lire 9 per ogni cento lire.*

« 35. Le donazioni e trasmissioni indicate al precedente numero 32, § 6 quando hanno luogo tra altri parenti e collaterali sino al duodecimo grado inclusivamente. »

(Approvato)

§ 9. — *Tassa proporzionale di L. 10 per ogni cento lire.*

« Le medesime donazioni e trasmissioni indicate nel n. 32, § 6 di questo articolo, quando seguono tra altri parenti, o tra gli affini, o tra non congiunti, ovvero in favore di stabilimenti e di istituti diversi da quelli indicati al precedente n. 33, § 6. »

(Approvato)

TITOLO X.

Degli atti che devono essere registrati a debito o gratuitamente, e di quelli che sono esenti dalla registrazione.

« Art. 100. — § 1. — *Atti da registrarsi a debito.*

« Le sentenze definitive, le convenzioni e le dichiarazioni delle parti divenute irrevocabili nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

« Emanata la sentenza, la parte non ammessa al beneficio dei poveri pagherà, entro il termine stabilito dall'art. 28, le tasse della sentenza stessa in proporzione della sua condanna nelle spese.

« Il povero pagherà le stesse tasse nella medesima proporzione, qualora colla sentenza od altrimenti venga a conseguire un valore eccedente il quadruplo delle tasse di bollo e di registro dovute per gli atti fatti nel suo interesse. »

Qui viene l'alinea che comincia: « Nei casi contemplati in quest'articolo, ecc. che l'ufficio centrale ha soppresso. Interrogo il Regio Commissario se vi aderisce? »

Commissario Regio. Non ho nulla da dire.

Presidente. « Richiedendosi dalla parte non ammessa al beneficio la spedizione di copia della sentenza tanto prima, quanto dopo la scadenza del termine utile per la registrazione, la sentenza sarà registrata col solo pagamento della quota di tassa e soprattassa colente a carico delle parti non ammesse alla gratuita clientela. »

(Approvato)

§ 2. — *Atti da registrarsi gratuitamente.*

« Gli atti e contratti contenenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti d'ogni natura, e le relative cauzioni, qualunque sia la loro forma, allorchè vengono stipulati nell'interesse dello Stato.

« Non godono l'esenzione dal pagamento della tassa le stipulazioni contenute negli stessi atti e contratti, qualora fossero estranee all'interesse dello Stato, e concernessero altre amministrazioni o privati:

« Quando l'interesse dello Stato è comune con altre amministrazioni o con privati, l'esenzione si limita alla quota di tassa corrispondente all'interesse dello Stato.

« Le stesse disposizioni sono applicabili alle sentenze per le quote di tassa che sarebbero a carico dello Stato. »

(Approvato).

§ 3. — *Atti esenti dalla registrazione.*

« 1. Gli atti delle amministrazioni dello Stato non compresi nel paragrafo precedente.

« 2. I titoli del debito pubblico dello Stato, le cedole (*vaglia o coupons*) e le quitanze degli interessi, non che i libretti delle casse di risparmio.

« Questa esenzione però non toglie l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti nei quali i titoli del debito pubblico dello Stato non che i libretti delle Casse di risparmio possono considerarsi come danaro contante, o servono di corrispettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie contenute nei medesimi atti e contratti.

« La stessa esenzione non si estende neppure al valore dei mentovati titoli di credito quando si trasferiscono gratuitamente per atto tra vivi o per causa di morte;

« 3. I mandati e gli ordini di pagamento sulle Casse dello Stato, le loro girate e quietanze.

« 4. Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o inoderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura nei bisogni dello Stato, delle province e dei comuni, le quietanze di dette imposte, e quelle per rimborso di altre prestazioni fatte nell'interesse pubblico, le ricevute dei funzionari ed impiegati stipendiati e pensionati dallo Stato medesimo per i loro trattamenti, per rimborso di spese, per indennità o per anticipazioni; le ricevute dei compensi ai testimoni ed ai periti nella procedura penale, le quietanze infine sul pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

« 5. I conti della gestione dei contabili, esattori od appaltatori incaricati dell'esazione delle pubbliche imposte, nell'interesse dello Stato, delle province o dei comuni, ed i relativi documenti diretti a giustificarli;

« 6. I conti che devono prodursi dai gestori od amministratori allo Stato, alle province, ai comuni, ai pubblici stabilimenti od altre istituzioni sottoposte alla speciale sorveglianza delle pubbliche autorità, non che gli atti relativi;

« *Le esenzioni contemplate da questo e dal precedente n. 5 sono limitate alla reddizione dei conti ed all'uso che le amministrazioni nel proprio interesse possono fare degli atti e documenti sotto essi numeri indicati;*

« 7. Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari esclusivamente per fine d'ufficio, o nell'interesse del pubblico servizio, compresi i libretti delle persone di servizio, quando anche contengano esposizione di somme o valori; e gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione, e per pagamento del prezzo di espropriazione fatte nell'interesse dello Stato, purchè questi ultimi non siano contemplati dall'articolo 28;

« 8. Le offerte fatte all'asta pubblica;

« 9. Le quietanze sopra elemosine o collette a sollievo dei poveri;

« 10. Gli atti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole, ed ogni altro documento richiesto dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione purchè dai medesimi risulti lo scopo cui sono diretti;

« 11. I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori, curatori ed amministratori giudiziari in forza del mandato loro affidato;

« 12. Le cambiali ed i biglietti commerciali all'ordine, gli ordini in derate, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni fatte sui medesimi;

« 13. Gli atti tutti in materia penale e disciplinare, e quelli in materia di pubblica sicurezza.

Le esenzioni di cui in questo numero e nei precedenti 4, 7, 8, 10 e 11 sono limitate all'uso dei documenti rispettivamente indicato;

« 14. Le procure pure e semplici alle liti, e quelle per deferire, riferire od accettare giuramento in giudizio qualunque sia la loro forma e quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni di Corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti e del marito a favore della moglie per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

« 15. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

« 16. La legittimazione o riconoscimento de' figli naturali delle persone ammesse al beneficio dei poveri;

« 17. L'adozione quando tanto l'adottante che lo adottato siano ammessi al beneficio dei poveri;

« 18. Gli atti tutti ed i provvedimenti della procedura, non che le sentenze provvisoriale, preparatorie, interlocutorie ed altre non contenenti disposizioni definitive nel merito della causa in materia civile, commerciale o di giurisdizione sia contenziosa che volontaria, in quanto non siano contemplate specificamente per una tassa dalla presente legge;

« 19. Tutte le sentenze anche definitive, ed i provvedimenti emanati in materia di pubbliche contribuzioni dello Stato, delle province e dei comuni, allorchè la causa verte direttamente tra l'Amministrazione, o suoi delegati od appaltatori, ed il contribuente;

« 20. Le conciliazioni che seguono avanti i giudici di mandamento o pretori per pretese e contestazioni non eccedenti le lire 100;

« 21. Le locazioni e conduzioni di beni stabili fatte per scrittura privata della durata non minore di un anno qualora l'annuo fitto, compresi tutti i pesi non ecceda le annue lire 100; quelle della durata minore d'un anno, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi; e quelle verbali di cui all'articolo 29.

« Le locazioni di terreni fatte ai loro immediati lavoratori ove non eccedano le annue lire 200.

« La esenzione cessa qualora si faccia uso nel senso di questa legge del contratto scritto o della convenzione verbale di locazione o conduzione. Cessa pure la esenzione anche pel tempo decorso rispetto alle locazioni di una durata minore di un anno, quando, per espressa o per tacita riconduzione, la durata dell'affitto raggiunga un anno intero o lo ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire 100.

« In tal caso il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui ha principio la riconduzione. »

(Approvato).

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie.

« Art. 101. Nulla è innovato colla presente legge alla formalità dell'insinuazione od archiviazione degli atti e contratti in quelle province dello Stato nelle quali, a norma delle relative leggi civili, essa si trova in vigore.

« Gli uffizi di registro funzioneranno in dette province anche come uffizi d'insinuazione od archiviazione colle norme relative vigenti in ciascuna provincia.

« Per altro le copie che devono prodursi per l'insinuazione od archiviazione terranno luogo delle copie che, secondo la presente legge, devono essere rimesse a corredo della denuncia.

« Riguardo agli atti esteri continuerà l'obbligo di insinuare l'originale o la copia venuta dall'estero, e di consegnare all'ufficio d'insinuazione la versione dell'atto ove questo non sia compilato in lingua italiana o francese. »

Comissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Comissario Regio. Proporrei che dopo il 2° alinea dell'articolo 101 fosse fatta la seguente aggiunta:

« In quelle province nelle quali il deposito degli atti notariali deve farsi entro un tempo determinato in apposito archivio, i testamenti saranno denunziati senza la produzione della copia. »

Dirò brevemente le ragioni di quest'aggiunta. L'ufficio centrale vi propose, e voi approvaste che si dovesse rimettere copia agli uffizi di registro dei testamenti come dicesi occupativi od in forma pubblica, dopo che fossero rogati ed ancor prima della morte del testatore. Io ebbi a far notare all'ufficio centrale che questa disposizione avrebbe fatto un pessimo senso in alcune province del Regno nelle quali è grandissima ed universale la gelosia che si pone nel segreto dei testamenti, qualunque sia la loro forma. D'altronde notava che nelle province alle quali io alludeva esistono archivi di deposito di ogni atto notariale tenuti con grandissima cura, e con ben altra solennità che non quella che può sperarsi negli uffizi di registro. Quindi col rispettare le abitudini delle popolazioni in materia così delicata, non era neppure frustrato lo scopo che aveva avuto in mira l'ufficio centrale stabilendo che una copia degli atti testamentarii

esista in un ufficio diverso da quello notariale anche prima che il testatore sia morto. L'ufficio centrale aderì a questa mia richiesta, ed è per ciò che io vi fo la presente proposta, colla quale se non si tiene segreta come io avrei voluto fino la esistenza del testamento prima della morte del testatore, si tengono almeno le maggiori diligenze per salvare il segreto delle disposizioni in esso contenute.

Presidente. Rileggerò l'articolo 101 per trovare il luogo dove va messa (V. sopra).

Dopo lette le tre prime parti dell'art. 101.

Qui si collocherebbe l'aggiunta che propone il signor Commissario Regio.

« In quelle province nelle quali il deposito degli atti notarili deve farsi entro un tempo determinato in apposito archivio, i testamenti saranno per ora denunziati senza la produzione della copia. »

E poi verrebbe l'ultimo alinea (V. infra).

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io fo plauso alla prima parte della disposizione dell'articolo 101, e ringrazio l'ufficio centrale di non aver portato su questo punto alcuna innovazione al progetto ministeriale; ma non potrei egualmente aderire al 1° e 2° alinea che distruggono in gran parte i buoni effetti della prima parte della disposizione dell'articolo.

La prima parte infatti di questa disposizione dichiara che nulla è innovato colla presente legge alla formalità dell'insinuazione od archiviazione; gli alinea all'incontro, cui io accennava, e di cui domanderei la soppressione, importano che gli uffizi di registro, nelle province dove appunto esistono uffizi d'insinuazione o di archiviazione, funzionano anche come uffizi d'insinuazione o di archiviazione.

Pare a me che il risultato di questa disposizione sia che l'ufficio di registro assorbir deve, dirò così l'ufficio d'archivio ed insinuazione. E questo assorbimento porta, come vedete, la distruzione degli archivi.

Gli archivi sono un'istituzione, la quale deve vivere a costa dell'ufficio di registro, ed indipendente dal medesimo, imperocchè diverso è lo scopo dell'ufficio di registro da quello degli archivi notarili.

L'ufficio del registro infatti ha uno scopo puramente finanziario, non ha altro scopo, cioè, che d'impinguare le casse dell'Erario. L'archivio al contrario ha per unico scopo la tutela, la custodia, la conservazione degli atti notarili. Ed è perciò, che mentre l'ufficio del registro è dipendente dal Ministro della finanza, gli uffizi degli archivi sono dipendenti dal Ministro di grazia e giustizia, imperocchè questi si legano col sistema di tutte quelle disposizioni che si connettono all'esercizio della professione notarile.

Signori, io spero che il Senato non vorrà nell'occasione di una legge di registro, e con una disposizione transitoria portare un colpo mortale agli archivi notarili delle nuove province, che sono un'antica e preziosa

istituzione, che si lega colla vita e colla storia dei nostri municipii. Perciò io propongo la soppressione del 1 e 2 alinea dell'art. 101.

Commissario Regio. Io sarei pronto ad appoggiare qualunque emendamento se credesse necessario per togliere il dubbio che possano per effetto di questa legge essere soppressi gli archivi destinati a custodire nelle diverse province gli atti notarili. Ciò non fu nell'intenzione di chi propose la legge, e se potesse esservi dubbio, io sarei il primo a desiderare che fosse eliminato. Il primo inciso di quest'articolo si riferisce alle antiche provincie dove per le leggi civili si conosce il sistema dell'insinuazione, che, per quanto io sappia, non si conosce nelle altre provincie. Quanto al deposito degli atti notarili che in alcune provincie si fa in appositi archivi che hanno nulla di comune colla registrazione, certamente non si è avuto in mira di farlo cessare. E mi pare anzi che ciò resti confermato dall'aggiunta che io poco fa proponeva, perchè in quell'aggiunta è espressamente detto che i testamenti debbano continuare ad esser depositati negli archivi nei quali si depositavano fino ad oggi.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Sono lieto che il Regio Commissario abbia esplicitamente dichiarato non essere stata intenzione del Governo di distruggere ed abolire gli archivi notarili; ma confesso che in me muoveva qualche dubbio la disposizione del primo alinea, perchè in questo è detto che gli uffici di registro funzioneranno anche come uffici di insinuazione o di archiviazione. Se l'ufficio del registro deve funzionare come ufficio di insinuazione o di archiviazione, mi pare doversi trarre la conseguenza che l'ufficio dell'archivio, separato ed indipendente come è attualmente nelle provincie modenesi, rimanga eliminato; altrimenti non vedrei come l'ufficio di registro possa funzionare anche come ufficio di insinuazione o di archiviazione, e quindi l'ufficio di archivio rimanga integro. Io intendo perciò chiedere ed avere ancora una spiegazione dal Regio Commissario per togliere ogni mio dubbio.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è ora al Relatore dell'ufficio centrale e poscia l'accorderò al Senatore Pinelli.

Senatore Arnulfo, Relatore. Debbo dichiarare a nome dell'ufficio centrale che il medesimo ha dato agli alinea che sono in discussione il significato che l'onorevole Commissario Regio venne or ora accennando, e che fu suo pensiero di ammetterli appunto perchè nulla venga innovato ai sistemi dell'insinuazione o dell'archiviazione vigenti, e non poteva altrimenti l'ufficio centrale opinare a tale riguardo senza contraddirsi, dopo che nella relazione fece l'elogio del sistema dell'insinuazione, che non solo vide con piacere conservato, ma fece raccomandazioni e premure al Ministero, affinchè venga generalizzato: quindi se dubbio sorgesse che l'articolo 101 fosse

per pregiudicare menomamente al sistema dell'insinuazione o dell'archiviazione, l'ufficio centrale sarebbe disposto di accettare un qualsiasi emendamento, il quale tendesse a togliere il dubbio medesimo. Però se si desse al primo alinea il significato che teme l'onorevole Senatore Chiesi, tale alinea si troverebbe in contraddizione colla prima parte dell'articolo, il che non può presumersi; tuttavia l'ufficio centrale, pronto ad accettare un altro migliore emendamento che meglio risponda allo scopo, proporrebbe di togliere dal primo alinea le parole *o di archiviazione*, poichè togliendo queste parole si toglie il dubbio elevato dall'onorevole Senatore Chiesi. Di fatti l'ufficio d'archiviazione sussisterebbe per il disposto della prima parte dell'articolo 101, e non sarebbe, secondo teme l'onorevole Chiesi, assorbito dall'ufficio di registro di cui si parla nel primo alinea, poichè in esso non si parlerebbe più dell'archiviazione.

Io dunque propongo la soppressione di queste parole in ambedue gli alinea.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è prima al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Se il Senatore Chiesi desidera di dare qualche spiegazione io volentieri vi aderisco.

Presidente. Il Senatore Pinelli rinunzia al Senatore Chiesi la parola.

Senatore Chiesi. Dopo le spiegazioni date tanto dal Regio Commissario, quanto dall'onorevole Relatore, io m'acquieto ed accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, che consiste nella soppressione della parola *archiviazione*, appunto perchè è stato dichiarato in termini assoluti che colla disposizione di cui ora si tratta, non si vuole distruggere gli uffici degli archivi notarili, ove funzionano.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. L'emendamento proposto dall'ufficio centrale ha per iscopo di dileguare un dubbio, ove ancora potesse esistere, sul punto della continuazione degli uffici d'archiviazione: io non mi tratterò sopra l'opportunità di tale emendamento, riservandomi di esporre i miei dubbi al riguardo; quello che mi premeva, era di unirmi alle idee manifestate dall'onorevole Senatore Chiesi.

Colla disposizione la quale si tratta di attuare per la registrazione degli atti, oggetto essenzialmente di natura finanziaria, nulla si è pregiudicato agli ordinamenti esistenti, quanto alla conservazione degli atti notarili.

Questo modo poi di conservazione sia denominato *archiviazione* od *insinuazione*, non importa, giacchè sarebbe una pura questione di nome, ciò che invece importa si è di distinguere lo scopo della legge attuale la quale, come dissi, io la considero esclusivamente fiscale, da quello della conservazione degli atti; sotto questo aspetto le leggi esistenti in Piemonte raggiungono a mio avviso lo scopo tanto religiosamente, quanto lo raggiungono quelle relative all'archiviazione, cui alludeva l'onorevole Commissario Regio.

È abbastanza conosciuta la regolarità colla quale si

mantenne sempre nelle antiche province del regno d'Italia la conservazione ed integrità degli atti, e infatti questo oggetto non è stato mai considerato come devoluto esclusivamente alla materia finanziaria, ed oggi molto meno, mentre è noto che coll'avvenuta soppressione dell'antica Camera de' conti, le attribuzioni che questa esercitava riguardo al notariato, furono con molto assennate disposizioni attribuite alle Corti d'appello dei rispettivi distretti.

L'ordinamento verrebbe a soffrire grandemente, se alle discipline che concernono il retto esercizio dell'ufficio del notariato, non fossero eziandio mantenute ed aggiunto alcune disposizioni per la conservazione degli atti.

Questa misura diviene al presente tanto più essenziale, in quanto che si va restringendo il numero degli atti per i quali l'ufficio del notaio è richiesto, e che perciò non riguarderà che quegli atti per i quali vi ha un più vivo interesse a conservarli, come appunto sarebbero i testamenti.

Quindi io aderisco a questo riguardo all'opinione manifestata concordemente e dall'ufficio centrale e dall'onorevole Commissario Regio.

Ma io non so, a dire vero, quanto a ciò possa contribuire più la soppressione, che non la conservazione delle parole od *archiviazione* nel luogo dove attualmente si trovano.

Io non intendo veramente come ammettendo l'ufficio centrale che lo scopo della disposizione del primo paragrafo dell'articolo 101 si è quello di esprimere che nulla sia innovato, vi sia poi qualche differenza a fare a questo riguardo tra l'insinuazione e l'archiviazione.

Queste sono due istituzioni le quali avranno forse discipline alquanto diverse, ma che in sostanza tendono allo stesso fine; quindi io credo che conservando la menzione di una di queste istituzioni si debba conservare l'altra.

Presidente. Se non si domanda da altri Senatori la parola metterò ai voti distintamente parte per parte l'articolo 101.

« Art. 101. Nulla è innovato colla presente legge alla formalità dell'insinuazione od archiviazione degli atti e contratti in quelle province dello Stato nelle quali, a norma delle relative leggi civili, essa si trova in vigore.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola unicamente per osservare all'onorevole Senatore Pinelli che la cancellatura delle parole *o di archiviazione* ha veramente quello scopo che si propone l'onorevole Senatore Chiesi, e siccome l'onorevole Senatore Pinelli si è associato alla idea del medesimo, io credo che vorrà associarsi anche alla soppressione dall'ufficio proposta, in quanto che nella prima parte dell'articolo testè votata, essendo esplicitamente dichiarato che, sia quanto alla

insinuazione, sia quanto all'archiviazione nulla si vuole innovare, è d'uopo che le disposizioni che vengono dopo si trovino in armonia colle precedenti; e veramente lo saranno meglio qualora si faccia la proposta soppressione, poichè quanto all'insinuazione sono da darsi delle copie e si provvede al fine che si continuino a dare e tengono luogo di quelle di registro; e quanto all'archiviazione (da quanto riferisce l'onorevole Senatore Chiesi) siccome consiste nel presentare l'originale, non occorre di provvedere per le copie.

Siccome si vuole che non sia pregiudicato per nulla all'archiviazione, negli alinea rimarrebbe disposto soltanto, che gli uffici di registrazione funzioneranno come uffici d'insinuazione, vale a dire, faranno altresì ciò che fanno attualmente gli insinuatori, e quanto all'archiviazione, siccome il metodo è diverso, siccome non occorre di parlare di ciò che si debba fare, perchè l'archiviazione è mantenuta, non occorre parlarne nei due paragrafi.

Ciò spero, persuaderà l'onorevole Senatore Pinelli della convenienza della soppressione del vocabolo *archiviazione* per conseguire lo scopo che egli si propone.

Presidente. Leggerò il primo alinea di questo articolo 101 colla modificazione proposta dall'ufficio centrale, colla soppressione cioè della parola *o di archiviazione*.

« Gli uffici di registro funzioneranno in dette province anche come uffici d'insinuazione colle norme relative vigenti in ciascuna provincia. »

(Approvato).

Leggo il secondo alinea.

« Per altro le copie che devono prodursi per l'insinuazione terranno luogo delle copie che, secondo la presente legge, devono essere rimesse a corredo della denunzia. »

(Approvato).

Viene ora come terzo alinea l'aggiunta proposta dal Commissario Regio, e accolta dall'ufficio centrale:

« In quelle province nelle quali il deposito degli atti notarili deve farsi entro un tempo determinato in apposito archivio, i testamenti saranno per ora denunziati senza la produzione della copia. »

Se non ci sono osservazioni metto ai voti questo terzo alinea dell'articolo 101.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo il 4 ed ultimo alinea.

« Riguardo agli atti esteri continuerà l'obbligo d'insinuare l'originale o la copia venuta dall'estero, e di consegnare all'ufficio d'insinuazione la versione dell'atto ove questo non sia compilato in lingua italiana o francese.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 101.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Viene l'articolo 102. Lo leggo:

« Art. 102. Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente legge, pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti, purchè abbiano data certa sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alle tasse stabilite da questa stessa legge.

« Per gli atti e contratti stipulati, per le sentenze pronunciate, e gli atti giudiziali compiuti prima della promulgazione della presente legge, pei quali non si fossero adempiuti gli obblighi stabiliti dalle leggi anteriori, si prescindereà dall'applicazione della soprata, dell'aumento di imposta o di qualsiasi altra conseguenza penale, purchè essi atti e contratti vengano denunziati, insinuati, registrati o regolarizzati presso il competente ufficio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

« Le soprata già incorse alla pubblicazione di questa legge saranno condonate qualora le tasse principali vengano soddisfatte entro i trenta giorni sovra stabiliti.

« Saranno pure condonati gli interessi per tutte le tasse dipendenti dalle sopra indicate leggi e tuttora incassate, sia per la mora dei debitori, sia per concesse dilazioni, qualora il pagamento della tassa principale sia eseguito entro i trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

« Per gli atti e contratti stipulati nel tempo intermedio tra la pubblicazione e l'attivazione della presente legge, dovranno applicarsi tutte le disposizioni delle relative leggi anteriormente in vigore. »

Chi approva l'articolo 102 è pregato di sorgere.

(Approvato).

« Art. 103. Dal giorno dell'attivazione di questa legge è abolita la tassa proporzionale o graduale sulle trascrizioni ipotecarie degli atti o contratti partanti mutazioni di proprietà immobili.

« Nei casi però di trascrizione ipotecaria di atti e contratti anteriori all'attivazione della presente legge per i quali non si fosse pagata la tassa da essa stabilita, continuerà ad esigersi la tassa di trascrizione determinata dalle leggi rispettivamente vigenti nelle province in cui la trascrizione ha luogo. »

(Approvato).

« Art. 104. Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredità, della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attivazione della presente legge.

« Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero della presente legge, sarà applicata la legge medesima, eccetto il caso che, pel trasferimento condizionato, si provi il già seguito pagamento delle tasse a norma della legge anteriore. »

(Approvato).

« Art. 105. Tutte le sentenze emanate dopo l'attivazione di questa legge saranno assoggettate alle tasse dalla medesima stabilite.

« Nelle province di Lombardia però si applicherà la legge vigente nel giorno dell'intitolazione degli atti a sentenza, o della chiusura del processo verbale.

« Nelle province medesime la disposizione dell'articolo 98, n. 4 § 1, sarà applicata anche alle sentenze di liquidità pronunziate in dipendenza dei giudizi d'insinuazione nei concorsi dei creditori, fino a che vi rimanga in vigore l'attuale regolamento sul processo civile. Fino a detta epoca la sentenza di classificazione dei creditori verrà assoggettata nelle dette province alla tassa unica di lire 10. »

Senatore **Arnolfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnolfo**, *Relatore*. Nella precedente seduta l'onorevole Senatore Galvagno elevò opportunamente un dubbio se la tassa con questa legge stabilita per le sentenze possa colpire le sentenze del Tribunale di terza istanza mantenuto in Milano. L'ufficio centrale di concerto con l'onorevole Commissario Regio proporrebbe, a risoluzione del dubbio elevato, un'aggiunta a questo articolo, la quale spero che l'onorevole Galvagno troverà conforme al giusto suo desiderio:

« Le sentenze definitive del Tribunale di terza istanza di Milano, quando non importino diritto proporzionale andranno soggette alla tassa fissa di L. 20. »

« Non sarà dovuto diritto proporzionale, salvo sul supplemento di condanna qualora siasi già pagata la tassa proporzionale sulle sentenze recate in appello avanti la terza istanza. »

L'ufficio centrale d'accordo col Commissario Regio ha creduto che fosse da stabilirsi una tassa fissa di lire 20 onde equipararla colla tassa che il Senato ha già votato per le sentenze del Consiglio di Stato. Siccome il Consiglio di Stato pronuncia e come Corte di cassazione e come Tribunale d'appello nel merito delle questioni di fatto, ed hanno perciò tali due magistrati molta analogia nelle loro attribuzioni, ha creduto che la tassa fissa debba essere eguale.

Non ha creduto che doveessero sottoporsi le sentenze del Tribunale di terza istanza alla tassa di lire 40 che è quella fissata unicamente per le sentenze della cassazione. Riconobbe del pari giusto che quando le sentenze portate in appello nanti i Tribunali di terza istanza hanno già pagato il diritto proporzionale, non debbono pagare un nuovo diritto, tranne per il supplemento qualora vi sia una maggior condanna.

Presidente. Propone l'ufficio centrale d'accordo col Regio Commissario di aggiungere in fine dell'art. 105 le seguenti disposizioni:

« Le sentenze definitive del Tribunale di terza istanza di Milano, quando non importino diritto proporzionale andranno soggette alla tassa fissa di lire 20.

« Non sarà dovuto diritto proporzionale salvo sul

supplemento di condanna qualora siasi già pagata la tassa proporzionale sulle sentenze recate in appello avanti la terza istanza. »

Se non c'è osservazione in contrario comincerò a mettere ai voti le tre prime parti dell'art. 105 che sono state lette, poi l'aggiunta.

Chi approva le tre prime parti dell'art. 105 che sono state lette voglia sorgere.

(Approvato).

Metto ai voti i due alinea nei quali sta compresa l'aggiunta dell'ufficio.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Sarebbe ancora da aggiungersi un periodo alla parte dell'articolo che è stata testè votata, per stabilire uniformità colle disposizioni che si sono votate al numero 53, § 6, dell'articolo 98, in questi termini :

« Sarà però dovuta la tassa di lire 20 quando il dritto proporzionale non raggiunga in complesso tal somma. »

Presidente. Rileggo la proposizione dell'ufficio centrale la quale conterà di tre alinea. « Le sentenze definitive del Tribunale di terza istanza di Milano, quando non importino diritto proporzionale, andranno soggette alla tassa fissa di lire 20.

« Non sarà dovuto diritto proporzionale salvo sul supplemento di condanna qualora siasi già pagata la tassa proporzionale sulle sentenze recate in appello alla terza istanza.

« Sarà però dovuta la tassa di lire 20 quando il diritto proporzionale non raggiunga in complesso tale somma. »

Se non si domanda la parola metterò ai voti queste aggiunte dell'ufficio centrale che diventeranno tre alinea.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 105 colle aggiunte fatte.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 106. Le locazioni e conduzioni verbali di stabili convenute prima dell'attivazione della presente legge, qualunque sia la loro durata, saranno regolate dalle leggi anteriori soltanto durante l'anno locativo in corso. »

« Per gli anni successivi s'intenderanno convenute sotto l'impero di questa legge, a meno che si provi essere già stata soddisfatta la tassa stabilita dalla legge anteriore. »

(Approvato).

« Art. 107. Nelle province nelle quali non si fa luogo a possessi provvisori dei beni degli assenti, le relative disposizioni stabilite dalla presente legge saranno applicabili dopo proferta la sentenza di dichiarazione di morte. »

(Approvato).

« Art. 108. Non saranno ammesse domande di resti-

tuazione di tasse esatte a norma delle leggi anteriori, qualora fossero trascorsi i termini per tali domande stabiliti dalle leggi medesime, o qualora le domande che fossero state presentate avessero già compiuto l'ordinario corso stabilito dalle precedenti leggi per la loro decisione.

« Le prescrizioni portate dalla presente legge si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi nelle quali non fossero stabilite prescrizioni speciali, ma i rispettivi termini decorreranno dall'attivazione di questa legge. »

(Approvato).

« Art. 109. È autorizzato il Governo del Re a provvedere con Decreti reali per le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente legge nelle diverse province dello Stato, e per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono tuttora in vigore. »

(Approvato).

« Art. 110. La presente legge andrà in vigore col 1. di aprile 1862, e da tal giorno s'intendono abrogate in tutte le province dello Stato le leggi concernenti le tasse contemplate o surrogate dalla presente.

« Però non sono abolite colla presente le leggi e le prescrizioni che regolano nelle varie provincie le imposte sulle iscrizioni dei diritti reali nei registri delle ipoteche nè i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito del Banco delle Due Sicilie in Napoli ed in Sicilia. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Propongo al Senato di sostituire l'articolo che vo a leggere a quello che ora porta il numero 110.

La modificazione consisterà nello stabilire un altro termine per l'applicazione della legge e poi nell'indurre una variazione alle disposizioni transitorie relative all'esenzione per le operazioni dei banchi di Napoli e di Sicilia.

L'articolo come ora viene proposto sarebbe nei seguenti termini:

« La presente legge andrà in vigore in tutte le parti del Regno il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli Atti del Governo, e da tal giorno s'intendono abrogate le leggi concernenti le tasse contemplate o surrogate dalla presente.

« Però (come diceva l'autica redazione) non sono abolite colla presente le leggi e le prescrizioni che regolano nelle varie provincie le imposte sulle iscrizioni dei diritti reali nei registri delle ipoteche. Inoltre fino a che non si sarà provveduto alla riforma dei banchi Governativi (già banchi delle Due Sicilie) in Napoli ed in Sicilia, rimarranno fermi i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito o polizze notate-fedi originali dei banchi suddetti (notate-fedi è una parola tecnica consacrata dal regolamento dei banchi), ma saranno soggetti alla tassa di registro nel termine stabilito dall'art. 29, i contratti che si fanno mediante girate delle

fedi di credito riguardanti trasmissioni di proprietà o di usufrutto dei beni immobili o imposizione su medesimi di servitù o di altri pesi. »

Con questa disposizione così modificata non si è voluto togliere alle operazioni dei banchi di Napoli una esenzione di cui godono dal 1808 in poi. Si è però voluto ovviare a che se ne abusi con operazioni che importino trasmissione d'immobili o di altri diritti immobiliari perchè ciò aprirebbe la via a frodi tanto più pericolose, in quanto che avrebbesi potuto profittarne anco fuori delle province napoletane; lo che non può avveire per le operazioni di sconto e di deposito che sono quelle esentate e che necessariamente per loro natura si localizzano.

I banchi di Napoli agiscono e come casse di deposito, e come casse di sconto.

Come casse di deposito, sono molti gli atti che per via di girate si fanno, i quali dovrebbero andar soggetti alla comune tassa di registro.

Anche sotto il Governo anteriore alla restaurazione borbonica del 1815, quando furono introdotte in Napoli le leggi di registro, furono le operazioni del Banco esentate; nè può temersi che ne venga oggi danno appena la nuova legge del registro sarà applicata, perchè il tesoro in compenso lucra per quanto so sopra le operazioni che fanno i banchi come banchi di sconto circa 1,500,000 di lire, e così presuntivamente più che non fosse per rendere l'applicazione della legge una volta che la esenzione non si estenda ai movimenti d'immobili.

Con tutto ciò non dico che la esenzione abbia a prendere un carattere definitivo ma questo dovrà dipendere da quelle disposizioni che verranno prese con maturo esame sulla sorte dei banchi.

Senatore Martinengo. Sulla prima parte dell'articolo quale è modificato dall'ufficio centrale d'accordo col signor Commissario Regio osservo che la presente legge dovrebbe avere la sua effettuazione dieci giorni dopo che essa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Se la memoria non mi inganna parmi che il Ministro della finanza nell'altro ramo del Parlamento prendesse impegno che questa legge non avrebbe avuto effetto se non dopo che fosse stata pubblicata quella portante la parificazione delle imposte fondiarie, in quanto che da questa legge si apporterebbe un aumento di tasse particolarmente per la Lombardia, che già nel suo valore fondiario è estremamente tassata.

Io domando se sono in errore in quest'asserzione o se il signor Regio Commissario ritiene che questa pubblicazione possa essere realmente succedanea alla perequazione delle imposte di cui parlo.

Commissario Regio. Per quanto io sappia, il Ministro delle finanze nell'altro ramo del Parlamento prese impegno che si sarebbe data ogni cura perchè si accelerasse la presentazione della legge per la perequazione dell'imposta fondiaria ma non che dovesse essere contemporanea a giorno l'attivazione delle due leggi; voi,

Signori, sapete quali siano i bisogni della finanza e come sarebbe inammissibile che si ritardasse l'applicazione delle leggi d'imposta già votate in attesa che siano votate le altre. Certamente è desiderio giusto che si venga al più presto possibile ad una generale unificazione di imposte, ed è anche desiderio giustissimo che nei primi passi della unificazione sia quella della perequazione della imposta prediale. Ma bisogna contentarsi del possibile, e quando si parla del desiderio che la unificazione di tutte le imposte si faccia contemporanea per non portare e forse aumentare le disuguaglianze non si può pretendere che sia fatta con rigorosa contemporaneità misurata a giorni, ma deve intendersi con ragionevole discretezza.

Senatore Martinengo. Ritengo le parole dell'onorevole Commissario Regio come l'esposizione di un fatto, ch'io non ben ricordava, vale a dire, che non ci sarà stato un ordine del giorno obbligatorio per il signor Ministro delle finanze.

Accetto poi anche l'assicurazione che si avrà la cura di sollecitare possibilmente questa legge sulla perequazione delle imposte fondiarie ch'egli stesso qualifica come urgente, come necessaria.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 110 nella conformità in cui è stato redatto d'accordo tra l'ufficio centrale ed il Regio Commissario. (Lo rileggo *V. sopra*).

(Approvato).

Senatore Arnulfo, Relatore. Siccome si è sospesa la votazione dell'art. 98 in complesso onde far luogo occorrendo ad un'aggiunta relativa alle sentenze del Tribunale di terza istanza, aggiunta che fu ora ammessa fra le disposizioni transitorie, credo che sia necessario che si metta ai voti l'intero articolo.

Presidente. Rammenta il Senato che si era sospesa la votazione dell'art. 93 nel suo complesso perchè si era fatta riserva dal Senatore Arnulfo Relatore per una aggiunta in ordine alle sentenze del Tribunale di terza istanza.

Metto ai voti l'intero articolo 98.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Si dovrebbe ora procedere allo squittinio segreto della legge sulla tassa di registro. Ho detto sul principio della seduta che prima si sarebbe fatta la verifica esatta del numero dei votanti, affinchè non succedesse poi che lo squittinio apparentemente terminato non fosse efficace.

Ma mi duole il dover dire, come alcuni de' signori Senatori che erano presenti al principio della seduta siansi di poi allontanati.

La Presidenza ha creduto suo stretto dovere, trattandosi di una legge la cui votazione era istantemente richiesta, di una legge di urgentissima esecuzione, di far pregare alcuni di quei Signori Senatori a voler ritornare in Senato per compiere quest'ultimo atto.

Talo invito, fatto fare ripetutamente dalla Presidenza

e personalmente ai medesimi, non ha avuto il suo pieno effetto.

Non osando proporre al Senato di rimandare ad altro giorno questa votazione, lo pregherei d'annuire a che si cominci a fare una votazione a squittinio segreto da tutti quelli che sono presenti, i quali avranno la bontà di venire a deporre la palla nell'urna allora soltanto che saranno chiamati, onde così poter conoscere il numero di quelli che si presentano al voto.

Siccome credo che pochi manchino a compiere il numero legale, l'ufficio rimarrà in permanenza, aspettando che i colleghi che non vollero far atto di presenza dapprima lo facciano dopo e non compromettano così l'immediata esecuzione di questa legge.

Il numero legale è di 78. Dalla verifica eseguita dai signori segretari risulta che mancano due o tre Senatori a compiere il numero voluto.

Se non vi ha opposizione, s'intenderà il Senato annuente a tale mia proposta.

Senatore Di Pollone. Io prego istantemente l'onorevolissimo nostro Presidente di voler ritirare la seconda parte della proposta che ha fatto al Senato. Io non vedo come l'ufficio di Presidenza debba rimanere in permanenza aspettando che si compia il numero legale di Senatori per rendere valida la votazione; pregherei invece il Senato di volere inviare un nuovo messaggio a nome suo, a quei Senatori che si trovano ora altrimenti occupati; ho troppo alta opinione de' miei colleghi per dubitare che non siano per recarsi tosto al loro posto: ma che per l'assenza di due Senatori debba l'ufficio di Presidenza rimanere in permanenza io non lo saprei ammettere, sarebbe cosa insolita e non conveniente.

Quindi prego il Senato di voler approvare la proposta che ho l'onore di rassegnargli, cioè che nel mentre si procede da' presenti allo squittinio, si mandi a nome del Senato un invito agli assenti di volersi recare in seno di questa assemblea.

Senatore Nigra. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Nigra.

Senatore Nigra. Io appoggio la proposta del conte Di Pollone in quanto che sappiamo dove trovare una gran parte di quelli che si sono assentati e sicuramente non per cosa indifferente, io lo so e questo perchè, quando si andò a chiamarli, quelli che erano vicini alla porta e sentirono l'avviso, vennero; forse qualcuno non avrà sentito; ma sono certo che chiamati una seconda volta verrebbero.

Presidente. Ho l'onore di far presente al Senato che si mandarono due volte gli uscieri per avere la presenza dei nostri colleghi, ai quali si accenna, poi io mandai uno degli ufficiali della nostra segreteria, ed è allora che si ebbe la risposta che probabilmente il nostro desiderio sarebbe frustrato.

Se il Senato crede di mandare, non per mandato del presidente, ma per ordine suo....

Alcuni Senatori. No! no!

Presidente. Allora siccome si tratta di differire, come dicevo, di un giorno il compimento del voto e l'esecuzione di questa legge, l'ufficio di presidenza rimarrà in permanenza ed aspetterà che i Senatori assenti vogliano far atto di presenza, ed il processo verbale indicherà quali siano i Senatori che si sono presentati gli ultimi; frattanto prego i signori Senatori di voler venire alla chiamata individualmente quando sarà pronunciato il loro nome.

L'ufficio di presidenza non avrebbe coraggio di convocare il Senato per domani perchè sarebbe troppo doloroso se si riproducesse questo accidente. Il Senato sarà invece convocato con avvisi a domicilio.

Senatore Bevilacqua. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Bevilacqua ha la parola.

Senatore Bevilacqua. Io non posso a meno di pregare istantemente e l'onorevolissimo signor Presidente ed i miei onorevoli colleghi a voler riflettere che se questo fatto, cui io non ho preso parte, si verifica in alcuni dei signori Senatori, si è che essi sono assenti per assistere alla seduta dell'altro ramo del Parlamento, ed è una circostanza così importante e così grave per tutto quello che ha riguardo al.... (*rumori ed interruzioni da tutte le parti*).

Presidente. Lascio parlare l'oratore.

Senatore Bevilacqua. (Continua a parlare in mezzo a prolungati rumori; perciò la sua voce non è più intesa).

Senatore Roncalli Francesco. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Roncalli.

Senatore Roncalli Francesco. Io non posso convenire assolutamente coll'onorevole Senatore Bevilacqua. Io vedo nell'assenza che succede spesso volte di molti nostri colleghi, una mancanza di zelo, che certamente non può far onore a tutto il Corpo, e che diventa gravosa per i diligenti, ed è anche alquanto sconveniente.

Io adunque appoggio quanto ha detto il signor Presidente perchè da questo emerga e si conosca quali sono i diligenti e quali i neglienti; e mi auguro che possa avere per effetto di rimediare a questo disordine, a questo inconveniente che porta danno agli affari che diminuisce naturalmente il rispetto che il pubblico deve avere per questo primo Corpo dello Stato.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io non ho interamente inteso quello che ha detto l'onorevole senatore Bevilacqua, ma se ho ben afferrato il senso di quanto egli esponeva, parmi abbia detto che altra volta era successo lo stesso fatto che ora lamentiamo.

Io non lo nego, poichè tutti sanno che più volte è occorso al Senato di non trovarsi in numero; ma credo che unico è il caso accaduto oggi d'un invito ripetutamente fatto dal Presidente, senza frutto.

Presidente. Il primo dovere del Senato è quello di compiere la votazione. La legge è stata discussa, è stata votata per articoli, ed ora conviene procedere alla

votazione sul complesso per squittinio segreto. — Questo è quanto deve fare il Senato — L'ufficio di Presidenza poi per compiere anch'esso il suo mandato, ed il suo dovere nella più grande estensione, e per non rimandare a domani questo fatto d'una votazione la quale rimanesse ora inefficace perchè incompleta, si dichiara in permanenza se non si raggiungesse immediatamente il numero legale fino a che i Senatori assenti vengano a compiere tal numero.

Prega il Senatore D'Adda di far l'appello nominale. (Senatore D'Adda fa l'appello).

Presidente. Si leggeranno ora i nomi dei Senatori che hanno risposto all'appello e sono venuti a deporre il loro voto nell'urna.

(Risultano presenti i seguenti Senatori):

Alfieri - Ambrosetti - Araldi - Arnolfo - Andiffredi - Bevilacqua - Biscaretti - Bulmida - Bona - Caccia - Cagnone - Cambay-Digny - Capone - Castelli Ed. - Castelli Michelangelo - Castagnetto - Ceppi - Chiesi - Colla - Colobiano - Corsi - Cotta - D'Adda - De Cardenas - De Ferrari Domenico - De Foresta - De Gregorio - Della Marmora - Della Rovere - Des Ambroia - Di Pollone - Di Revel - Dürando Giacomo - Farina - Fenaroli - Fer-

retti - Gallina - Galvagno - Gioia - Giovanola - Giulini - Jacquemoud - Malaspina - Malvezzi - Mameli - Martignano - Matteucci - Montezemolo - Moris - Nigra - Notta - Paleocapa - Pallavicini Fabio - Plana - Prat - Prinetti - Quarelli - Regis - Ricci - Riva - Roncalli Francesco - Salmour - Salvatico - San Martino - San Vitale - Sappa - Sauli Lodovico - Sauli Francesco - Sclopis - Serra Francesco - Serra Orso - Simonetti - Sismonda - Taverna - Vacca - Vigliani.

(Si presentano ancora e votano i Senatori Dabornida e Plezza.)

Presidente. Domani non vi sarà seduta, dopo domani vi sarà al tocco, per la legge decretata d'urgenza sul corso delle monete d'oro, e per la discussione della legge sulla tassa di bollo. I signori Senatori non ostante questa dichiarazione saranno avvisati a domicilio.

Risultato della votazione.

Votanti . . .	79
Favorevoli . . .	73
Contrari . . .	6

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).